

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile  
delle Strutture sanitarie e sociosanitarie assistenziali  
private



**Il prodotto è stato redatto secondo  
le linee guida ANIA “Contratti Semplici e Chiari”  
Edizione Marzo 2020 - Ultimo aggiornamento Maggio 2025**

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
il Set Informativo che contiene:

- Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
- Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario



# Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Strutture sanitarie e sociosanitarie assistenziali private

## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "AmTrust ISTITUTI CLINICI"

**AmTrust Assicurazioni S.p.A.** appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI).

### Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

#### Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza è rivolta alle Strutture sanitarie e sociosanitarie assistenziali private (società di persone, società di capitali, cooperative, società tra professionisti, associazioni con o senza fini di lucro, ONLUS), con sede legale in Italia o nella Repubblica di San Marino, in relazione allo svolgimento della Attività Assicurata indicata nella Scheda di Polizza. L'Assicurazione, nei limiti delle garanzie prestate, tiene indenne la Struttura assicurata facente capo al Contraente dei Danni causati a terzi e al Personale Dipendente nello svolgimento dell'Attività Assicurativa indicata nella Scheda di Polizza e per le quali ha inteso garantirsi nonché, entro i limiti di legge, le eventuali spese legali per la resistenza alle Richieste di risarcimento.

L'Assicurazione è prestata nella forma **Claims Made**, ossia opera per le Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, dalla Società) per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui o dal Contraente denunciate tempestivamente alla Società durante lo stesso Periodo di Assicurazione, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi nel Periodo di Assicurazione o anche prima, purché accaduti entro la Data inizio Retroattività riportata nella Scheda di Polizza.



#### Che cosa è assicurato?

✓ Sono assicurate **esclusivamente** le attività riportate nella Scheda di Polizza in base alla scelta effettuata dal Contraente in fase assuntiva. La Struttura può essere inquadrata in uno o più dei seguenti Gruppi **secondo le regole di abbinabilità indicate nelle Condizioni di Assicurazione:**

- Gruppo 1 Attività di Odontoiatria
- Gruppo 2 Attività di Radiologia
- Gruppo 3 Attività di Laboratorio di analisi
- Gruppo 4 Attività Ambulatoriale di ginecologia e di fecondazione assistita
- Gruppo 5 Attività Ambulatoriale non chirurgica e non Invasiva e attività di fisioterapia
- Gruppo 6 Attività Socioassistenziale, presso la Struttura, che prevede la degenza notturna e/o gli accessi giornalieri
- Gruppo 7 Attività Socioassistenziale presso terzi
- Gruppo 8 Attività Ambulatoriale Invasiva e chirurgica, con o senza degenza notturna

- ✓ Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
- ✓ Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro (RCO)
- ✓ Estensione temporale della garanzia RCT e RCO – clausola di continuità
- ✓ Estensioni di garanzia RCT e RCO sempre operanti per tutti i Gruppi - epidemie e pandemie
- ✓ In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi (strutture e professionisti esercenti la professione sanitaria, fornitori, subappaltatori e clienti), la Società risponde per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali

**Garanzie aggiuntive opzionali** (operanti solo se attivate dal Contraente e pagato il relativo premio aggiuntivo):

- Direttore sanitario
- Perdite patrimoniali
- Equiparazione a Richiesta di Risarcimento di atti attinenti ad indagini penali
- Responsabilità personale professionale del Personale in regime Libero Professionale
- Rinuncia all'azione di surroga nei confronti del Personale Dipendente e Convenzionato
- Crioconservazione

**Estensione di ultrattività** (attivabile al termine di ciascun Periodo di Assicurazione a fronte del pagamento del relativo Premio aggiuntivo):

- Ultrattività - estensione nel caso di cessazione definitiva dell'Attività Assicurata

Le coperture assicurative operano entro il Massimale per Sinistro e il Massimale per Periodo di Assicurazione indicati nella Scheda di Polizza, nonché entro i Sottolimiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione



#### Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi ai fini della copertura RCT: il Contraente; il legale rappresentante del Contraente o dell'Assicurato; il Personale Dipendente dell'Assicurato, soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL, che subisca il Danno in occasione di lavoro o di servizio (in tale caso opera la garanzia RCO); il legale rappresentante e il Personale Dipendente sono considerati terzi qualora subiscano il Danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di Danno a cose di loro proprietà.

Relativamente alla responsabilità civile professionale prevista dalla garanzia aggiuntiva opzionale Direttore Sanitario, non sono considerati terzi: la Struttura; il legale rappresentante ed il socio a responsabilità illimitata della Struttura.

Sono escluse le Richieste di Risarcimento:

- ✗ pervenute all'Assicurato prima della decorrenza della Polizza o che pervengano all'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, alla Società) in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione o del Periodo di Ultrattività, qualora attivato
- ✗ che pervengano all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione e da lui denunciate alla Società oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dello stesso
- ✗ relative ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima della Data di inizio Retroattività indicata nella Scheda di Polizza
- ✗ connesse e/o conseguenti a Fatti Noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della presente Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori
- ✗ relative ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento di attività per le quali l'Assicurato e/o il Personale Dipendente e/o il Personale Convenzionato e/o il Libero Professionista sia privo dell'abilitazione e/o autorizzazione all'esercizio dell'attività e/o professione previste dalla normativa vigente in materia
- ✗ per Danni derivanti dallo svolgimento di attività non indicate in Scheda di Polizza
- ✗ derivanti da furto, rapina ed estorsione

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



#### Ci sono limiti di copertura?

- ! È prevista l'applicazione di eventuali franchigie, riportate nella Scheda di Polizza (ad esempio in caso di sinistri pregressi)
- ! Le Attività professionali assicurate sono unicamente quelle riportate nella Scheda di Polizza

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per le Richieste di Risarcimento originate da eventi dannosi che si siano manifestati in qualsiasi paese del mondo, ove l'Assicurato eserciti su incarico della Struttura, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
- ✓ L'Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) vale per il mondo intero.
- ✓ È inoltre condizione essenziale per l'operatività dell'Assicurazione (RCT e RCO) che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia, la Società, pertanto, non è obbligata per le Richieste di Risarcimento fatte valere in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in paesi diversi dall'Italia, oppure a seguito di sentenze di paesi diversi dall'Italia.



## Che obblighi ho?

- Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della Polizza.
- Devi dare tempestivo avviso alla Società dei cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato.
- In caso di Sinistro devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, incluse quelle a copertura del Personale coinvolto nel Sinistro. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all'Indennizzo.
- In caso di Sinistro devi denunciarlo alla Società entro 30 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; diversamente potresti perdere il diritto all'Indennizzo.
- Senza il previo consenso scritto della Società, non devi ammettere responsabilità o definire la liquidazione o transare o sostenere spese; diversamente potresti perdere il diritto all'Indennizzo.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).



## Quando e come devo pagare?

Il Premio è sempre determinato per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza, ed è interamente dovuto, anche in caso di frazionamento rateale.

Il Premio è comprensivo delle imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Se scegli il frazionamento rateale, dovrai pagare le successive rate alla scadenza stabilita.

Dato che la Polizza prevede il tacito rinnovo, salvo sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il Premio di rinnovo (secondo le modalità di frazionamento che hai scelto all'origine).

Il Premio aggiuntivo per l'attivazione dell'estensione di ultrattività in caso di cessazione definitiva dell'Attività Assicurata deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Puoi pagare il premio con assegno bancario, postale o circolare, bonifico bancario muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione, sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione.

Non è possibile pagare in contanti.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se pagato il Premio o la prima rata di Premio, oppure dalle ore 24.00 del giorno di pagamento e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza. La Polizza prevede il tacito rinnovo, salvo sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza.

In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.



## Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ha la durata riportata nella Scheda di Polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (un) anno; salvo sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza.

Puoi recedere dalla Polizza, anche in corso d'anno, dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso mediante lettera raccomandata (o mezzi legalmente equivalenti).

In caso di Vendita a Distanza puoi, inoltre, recedere dalla Polizza esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di pagamento del Premio, inviando comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti), inviata all'Intermediario incaricato o alla Società.

# Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Strutture sanitarie e sociosanitarie assistenziali private

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "AmTrust ISTITUTI CLINICI"

31/05/2025 Data di aggiornamento, il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**AmTrust Assicurazioni S.p.A.** appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: +39 0283438150; sito internet: [www.amtrust.it](http://www.amtrust.it); indirizzo di posta elettronica: [amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com](mailto:amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com); indirizzo PEC: [amtrust.assicurazioni@pec.it](mailto:amtrust.assicurazioni@pec.it).

AmTrust Assicurazioni S.p.A. è iscritta al n° 1.00165 dell'Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia.

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari 259.801 migliaia di Euro e il risultato economico netto di periodo è pari a 25.659 migliaia di Euro e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2024.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 181,04%.

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link <https://www.amtrust.it/sfcr.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa è assicurato ?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta.

L'Assicurazione prevede le estensioni di garanzia sempre valide ed operanti, relativamente all'Attività Assicurata, esclusivamente in relazione alla garanzia base - responsabilità civile verso terzi (RCT), indicate all'Art. 1.7.2 "Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per tutti i Gruppi" delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 9).

**Le seguenti estensioni di Garanzia sono sempre valide ed operanti esclusivamente in relazione alla Garanzia Base - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), relativamente ai rispettivi Gruppi.**

**Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le Attività del Gruppo 1 - Attività di Odontoiatria:** l'Assicurazione, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, si estende alle attività complementari di radiodiagnostica orale.

**Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le attività di medicina legale o medicina del lavoro nel Gruppo 5 - Attività Ambulatoriale non Chirurgica né Invasiva inclusa la fisioterapia:** l'Assicurazione, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, si estende alla responsabilità civile per Perdite Patrimoniali.

**Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le Attività del Gruppo 6 - Attività Socioassistenziale, presso la Struttura, che prevede la degenza notturna e/o gli accessi giornalieri:** l'Assicurazione, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, si estende alla responsabilità civile per Danni cagionati da ospiti, degenti e diurni, della Struttura ad altri ospiti o frequentatori nonché agli operatori dipendenti o non dipendenti della cui opera il Contraente si avvale. Qualora, oltre alla presenza di posti letto, la Struttura preveda anche un servizio di centro diurno, tale attività sarà automaticamente ritenuta in copertura senza bisogno di essere dichiarata in Scheda di Polizza.

**Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le Attività del Gruppo 8 - Attività Ambulatoriale Invasive e Chirurgiche, con o senza degenza notturna.**

**a.** L'Assicurazione, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere sperimentazioni cliniche non rientranti nel D.M. 14 luglio 2009.

**L'Assicurazione non comprende:**

- la responsabilità che ricade sul produttore dei farmaci, presidi e dispositivi;
- la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- i Danni imputabili ad assenza del consenso informato;
- i Danni imputabili ad assenza, inoperatività, inidoneità o insufficienza delle coperture assicurative obbligatorie dello sponsor o del produttore dei farmaci, presidi e dispositivi.

**b.** L'Assicurazione, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, si estende alla Chirurgia Minore esclusivamente qualora siano state indicate prestazioni per le attività, con tipologia Invasiva, di Angiologia e Flebologia, Dermatologia/Venereologia, Ortopedia e Pediatria senza Neonatologia l'Assicurazione si estende alla Chirurgia Minore.

**Estensioni di Garanzia RCT sempre operanti per le attività dei Gruppi 1, 2, 3, 4, 5, e 8.**

L'Assicurazione, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, si estende alla responsabilità civile derivante da attività socioassistenziali non mediche senza necessità che siano dichiarate nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, è prestata anche per le attività dichiarate svolte presso terzi per conto della Contraente.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali acquistati dal Contraente e riportati nella Scheda di Polizza.

### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che per tutte le Strutture Assicurate sono escluse dall'Assicurazione le Richieste di Risarcimento:

- connesse alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, riconducibili all'Assicurazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 209/2005 ss.mm.ii. ed in genere da navigazione di unità naviganti ed impiego di aeromobili, **salvo quanto diversamente previsto dall'estensione di garanzia "Estensioni di garanzia RCT sempre operanti" alla lettera b di cui all'Art. 1.7.2 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 9);**

- per Danni causati alle cose di terzi detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed oggetto, utilizzo e/o strumento per lo svolgimento dell'Attività, salvo quanto diversamente previsto dall'estensione di garanzia "Estensioni di garanzia RCT sempre operanti" alle lettere n e o di cui all'Art. 1.7.2 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 9);
  - in qualsiasi modo derivanti dalla presenza e/o uso di amianto in genere;
  - conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
  - relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, oppure relative ai cosiddetti Danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
  - che si verificano o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelli conseguenti a detenzione ed uso di fonti radioattive per gli aspetti tipici dell'Attività Assicurata;
  - causate da un difetto del prodotto per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, dopo che sia stato consegnato a terzi, salvo quanto diversamente previsto dall'estensione di garanzia "Estensioni di garanzia RCT sempre operanti" alla lettera g di cui all'Art. 1.7.2 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 9);
  - conseguenti a Perdite Patrimoniali che non derivino da attività sanitaria e sociosanitaria, salvo quanto diversamente previsto dalle estensioni di garanzia "Estensioni di garanzia RCT sempre operanti" alla lettera a di cui all'Art. 1.7.2 e "Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le attività di medicina legale o medicina del lavoro nel Gruppo 5 - Attività Ambulatoriale non Chirurgica né Invasiva inclusa la fisioterapia" di cui all'Art. 1.7.5 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 9 e 10) e, qualora acquistate, dalle garanzie aggiuntive opzionali "Direttore Sanitario" di cui all'Art. 2.1, lettera A e "Perdite Patrimoniali" di cui all'Art. 2.1, lettera B delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 11);
  - conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo (salvo quanto diversamente previsto in Polizza); nonché ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i Danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
  - derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
  - conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici, ad eccezione di quelle derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
  - derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, violenze e molestie o abusi sessuali, morali o psicofisici tra cui il c.d. mobbing;
  - derivante da consulenza on line e/o pubblicazioni sul web in materia sanitaria o di divulgazione sanitaria;
  - basate sulla pretesa mancata rispondenza dei trattamenti e degli interventi di medicina e Chirurgia estetica, all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
  - per Danni conseguenti a scioperi, sabotaggio atti vandalici, atti ostili di nemici stranieri, atti di guerra dichiarati o meno, rivolta, insurrezione, colpo di stato o militare, atti di terrorismo, inclusi, ma non solo, quelli che presuppongono ricorso alla forza o violenza o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, che agiscono in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirate da finalità politiche, religiose o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;
  - derivati da sperimentazioni cliniche di cui al D.M. 14 luglio 2009. L'Assicurazione inoltre non comprende:
    - a) la responsabilità che ricade sul produttore dei farmaci, presidi e dispositivi;
    - b) la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo;
    - c) i Danni e le Perdite Patrimoniali imputabili ad assenza del consenso informato;
    - d) i Danni e le Perdite Patrimoniali imputabili all'assenza, inoperatività, inidoneità o insufficienza delle coperture assicurative obbligatorie dello sponsor o del produttore dei farmaci, presidi dispositivi.
  - derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D. Lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy):
    - a) per i Danni dovuti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali;
    - b) per i Danni derivanti da violazione di sistemi informatici (cyber risk);
  - per Danni da violazione del diritto all'autodeterminazione conseguenti all'inottemperanza di quanto previsto dal capo IV – Informazione e Consenso - del Codice di Deontologia medica;
  - per Danni derivanti da prestazioni di neonatologia, terapia intensiva e assistenza al parto;
  - relative alla richiesta di rimborso del compenso percepito dall'Assicurato per le prestazioni professionali che hanno dato luogo al sinistro;
  - relative alle spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano designati o approvati dalla Società ai sensi dell'Art. 6.2 Patto di Gestione della lite, (Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro?", pag. 18).
- Ulteriori esclusioni relative alle estensioni di garanzia incluse nel Premio:** per l'estensione di garanzia **committenza - guida di veicoli**, l'Assicurazione non opera per i Danni provocati dal Personale Dipendente o Convenzionato non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
- Ulteriori esclusioni relative ai gruppi 2, 3, 5, 6, e 7:** l'Assicurazione non comprende i Danni derivanti da attività chirurgiche e/o invasive.
- Ulteriori esclusioni relative ai gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 7:** l'Assicurazione non comprende i Danni accaduti in Strutture che prevedano la degenza notturna.
- Ulteriori esclusioni relative ai gruppi da 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7:** l'Assicurazione non comprende i Danni derivanti da prestazioni di medicina estetica e Chirurgia estetica e plastica.
- Ulteriori esclusioni relative all'attività di fecondazione assistita del gruppo 4:** l'Assicurazione, non comprende i Danni al patrimonio genetico, nonché qualunque pretesa di natura patrimoniale che non sia direttamente derivante da lesioni corporali.
- Ulteriori esclusioni relative al gruppo 7:** l'Assicurazione non comprende i Danni derivanti da attività medica svolta presso terzi per conto del Contraente che non sia limitata alle sole visite di geriatria, oncologia e medicina generale, complementari all'attività socioassistenziale prestata dal Contraente.
- Ulteriori esclusioni relative al gruppo 8:** l'Assicurazione non comprende i Danni derivanti dalla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato eventualmente assunto dall'Assicurato.



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni, si precisa che:

- In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una

qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

- La Polizza opera fino alla concorrenza dei Massimali per Sinistro e per Periodo di Assicurazione indicati nella Scheda di Polizza e dei Sottolimiti di Indennizzo riepilogati nella seguente tabella:

L'Assicurazione comprende:	Sottolimito di Indennizzo per Sinistro	Sottolimito di Indennizzo per Periodo di Assicurazione/Serie di Sinistri
Privacy	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Rifiuti	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Fonti radioattive	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Incendio esplosione e/o scoppio	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Interruzione di attività	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Inquinamento accidentale	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Cose consegnate e non consegnate	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Cose dei dipendenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Trasporto sanitario	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Sangue organi e tessuti	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Epidemie e pandemie	€ 500.000,00	€ 500.000,00
<b>SOLO GRUPPO 8 Sperimentazioni cliniche</b>	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Garanzia aggiuntive opzionali	Sottolimito di Indennizzo per Sinistro	Sottolimito di Indennizzo per Periodo di Assicurazione/Serie di Sinistri
Direttore Sanitario - Perdite Patrimoniali	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Perdite Patrimoniali	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Crioconservazione	€ 500.000,00	€ 500.000,00



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto assicurativo è destinato alle Strutture sanitarie e sociosanitarie assistenziali private, con sede legale in Italia o nella Repubblica di San Marino, per lo svolgimento delle attività riportate nella Scheda di Polizza in base alla scelta effettuata dal Contraente in fase assuntiva.

La Struttura può essere inquadrata in uno o più dei seguenti Gruppi secondo le regole di abbinabilità indicate nelle Condizioni di Assicurazione:

- Gruppo 1 Attività di Odontoiatria
- Gruppo 2 Attività di Radiologia
- Gruppo 3 Attività di Laboratorio di analisi
- Gruppo 4 Attività Ambulatoriale di ginecologia e di fecondazione assistita
- Gruppo 5 Attività Ambulatoriale non chirurgica e non Invasiva e attività di fisioterapia
- Gruppo 6 Attività Socioassistenziale, presso la Struttura, che prevede la degenza notturna e/o gli accessi giornalieri
- Gruppo 7 Attività Socioassistenziale presso terzi
- Gruppo 8 Attività Ambulatoriale Invasiva e chirurgica, con o senza degenza notturna

Si precisa che la Polizza è prestata per tutte le sedi del Contraente o, in alternativa, esclusivamente per quelle indicate nell'allegato "Sedi assicurate".



#### Quali costi devo sostenere?

Il Premio pagato dal Contraente è complessivo delle provvigioni medie riconosciute all'Intermediario che sono pari al 20,00% del Premio imponibile.

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a <b>Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A.</b> - Via Clerici 14, 20121 Milano - Fax +39 0283438174 - Email: <a href="mailto:reclami@amtrustgroup.com">reclami@amtrustgroup.com</a> - Pec: <a href="mailto:reclami.amtrust.assicurazioni@pec.it">reclami.amtrust.assicurazioni@pec.it</a>.</p> <p>Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.</p> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.</p> <p>Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli <b>Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori</b> e degli <b>Intermediari a titolo accessorio</b>, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo.</p> <p>Nel caso di reclami relativi al comportamento degli <b>altri intermediari (Broker e Banche) e loro dipendenti/collaboratori</b>, gli stessi saranno gestiti direttamente dall'Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>In caso di <b>rapporti di libera collaborazione</b> ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall'intermediario proponente mentre i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un'Agenzia, sono gestiti dall'impresa proponente.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è <b>obbligatoria e condizione di procedibilità</b> per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p>

<b>Negoziatore assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>L'arbitrato non è previsto.</b></li> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura <b>FIN-NET</b> (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a>).</li> <li>- <b>Arbitro assicurativo presso IVASS</b> istituito con D.M. n.215/2024, consultabile sul sito <a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>. La procedura prevede una fase preliminare obbligatoria di reclamo all'impresa o all'intermediario, seguita dal ricorso all'Arbitro entro 12 Mesi in caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta. Info sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</li> </ul>

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Il Premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 22,25% del Premio imponibile annuo.</p> <p>Il Premio pagato per l'Assicurazione non è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).**

Gentile Cliente,

AmTrust **ISTITUTI CLINICI** è l'Assicurazione che protegge la tua *Struttura* da presunti errori nello svolgimento dell'*Attività Assicurata* indicata nella *Scheda di Polizza*. L'Assicurazione copre le conseguenze economiche causate da *Richieste di Risarcimento* per *Danni* a terzi e dipendenti.

Le Condizioni di *Assicurazione* sono suddivise in:

<b>Glossario</b>	<b>4</b>
 Che cosa è assicurato?	<b>7</b>
 Che cosa non è assicurato?	<b>13</b>
 Ci sono limiti di copertura?	<b>15</b>
 Dove vale la copertura?	<b>17</b>
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società?	<b>18</b>
 Quando e come devo pagare?	<b>21</b>
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	<b>23</b>
 Come posso disdire la Polizza?	<b>24</b>
Norme di Legge utili per la comprensione della Polizza	<b>25</b>
Numeri e riferimenti utili	<b>29</b>

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di *Assicurazione* abbiamo arricchito il documento con:

- **testi in grassetto**: sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 – gli oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* e le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie;
- **termini in corsivo**: sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo **AmTrust ISTITUTI CLINICI** è disponibile sul sito internet della Compagnia [www.amtrust.it](http://www.amtrust.it) e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della *Polizza*.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato. Ti ricordiamo in ogni caso che la *Società* e i suoi *Intermediari* sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

# Condizioni di Assicurazione

## Indice

Glossario.....	4
Che cosa è assicurato?.....	7
Informazioni sull'Assicurazione .....	7
Articolo 1 Oggetto, forma ed efficacia dell'Assicurazione.....	7
1.1 Oggetto .....	7
1.2 Validità temporale e forma dell'Assicurazione.....	7
1.3 Surrogazione.....	7
1.4 Responsabilità solidale.....	7
1.5 Attività Assicurate e garanzie.....	7
1.5.1 Dettaglio delle Attività della Struttura assicurata qualora richiamate in Scheda di Polizza.....	7
1.6 Garanzie base responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) .....	8
1.6.1 Garanzia responsabilità civile verso terzi (RCT) .....	8
1.6.2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) .....	9
1.7 Estensioni di garanzia incluse nel Premio.....	9
1.7.1 Estensione temporale della garanzia RCT e RCO – clausola di continuità.....	9
1.7.2 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per tutti i Gruppi.....	9
1.7.3 Estensioni di garanzia RCT ed RCO sempre operanti per tutti i Gruppi - Epidemie e pandemie.....	10
1.7.4 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per il Gruppo 1 - Attività di Odontoiatria .....	10
1.7.5 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le attività di medicina legale o medicina del lavoro nel Gruppo 5 - Attività Ambulatoriale non Chirurgica né Invasiva inclusa la fisioterapia.....	10
1.7.6 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le Attività del Gruppo 6 - Attività Socioassistenziale, presso la Struttura, che prevede la degenza notturna e/o gli accessi giornalieri .....	10
1.7.7 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le Attività del Gruppo 8 - Attività Ambulatoriale Invasive e Chirurgiche, con o senza degenza notturna.....	11
1.7.8 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le attività dei Gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 .....	11
1.7.9 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le attività dei Gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 .....	11
Articolo 2 Garanzie aggiuntive opzionali .....	11
2.1 Garanzie aggiuntive opzionali a pagamento.....	11
A. Direttore Sanitario.....	11
B. Perdite Patrimoniali.....	11
C. Equiparazione a Richiesta di Risarcimento di atti attinenti ad indagini penali.....	11
D. Responsabilità personale professionale del Personale in regime Libero Professionale .....	12
E. Rinuncia all'azione di surroga nei confronti del Personale Dipendente e Convenzionato.....	12
F. Crioconservazione .....	12
2.2 Ultrattività - estensione nel caso di cessazione definitiva dell'Attività Assicurata .....	12
Che cosa non è assicurato?.....	13
Articolo 3 Esclusioni .....	13
3.1 Richieste di Risarcimento escluse dall'efficacia temporale dell'Assicurazione.....	13
3.2 Rischi esclusi dall'Assicurazione .....	13
3.3 Ulteriori esclusioni relative alle estensioni di garanzia incluse nel Premio .....	14
3.4 Esclusione dal novero dei terzi.....	14
3.5 Ulteriori esclusioni relative ai gruppi 2, 3, 5, 6, e 7 .....	14
3.6 Ulteriori esclusioni relative ai gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 7 .....	14
3.7 Ulteriori esclusioni relative ai gruppi da 1, 2, 3 4 5 6 e 7.....	14
3.8 Ulteriori esclusioni relative all'attività di fecondazione assistita del gruppo 4 .....	14
3.9 Ulteriori esclusioni relative al gruppo 7.....	14
3.10 Ulteriori esclusioni relative al gruppo 8.....	14
Ci sono limiti di copertura? .....	15
Articolo 4 Limiti di copertura.....	15
4.1 Massimali e Sottolimiti di Indennizzo .....	15
4.2 Franchigia per Sinistro e gestione dei Sinistri.....	15
4.3 Sanzioni Internazionali .....	16

Dove vale la copertura? .....	17
Articolo 5 Estensione territoriale.....	17
Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? .....	18
Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro? .....	18
Articolo 6 Sinistri.....	18
6.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento .....	18
6.2 Patto di gestione della lite .....	18
6.3 Coesistenza di altre assicurazioni .....	19
6.4 Assicurazione parziale .....	19
6.5 Liquidazione del Sinistro .....	19
Altri obblighi derivanti dal contratto .....	19
Articolo 7 Obblighi in capo alla Società, al Contraente o all'Assicurato.....	19
7.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	19
7.2 Altre assicurazioni .....	19
7.3 Aggravamento e diminuzione del rischio .....	19
7.4 Assicurazione per conto altrui.....	19
7.5 Variazioni contrattuali a scadenza .....	19
7.6 Foro competente per l'esecuzione del contratto .....	20
7.7 Comunicazioni .....	20
Quando e come devo pagare? .....	21
Articolo 8 Pagamento, regolazione e rimborso del Premio.....	21
8.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa .....	21
8.2 Oneri fiscali.....	21
8.3 Regolazione del Premio .....	21
8.4 Periodo di Ultrattività – Premio aggiuntivo.....	22
8.5 Rimborso del Premio .....	22
Quando comincia la copertura e quando finisce? .....	23
Articolo 9 Effetto e durata della Polizza.....	23
Come posso disdire la Polizza? .....	24
Articolo 10 Casi di interruzione del contratto .....	24
10.1 Disdetta dell'Assicurazione .....	24
10.2 Recesso per Sinistro .....	24
10.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio .....	24
10.4 Diritto di ripensamento .....	24

## Glossario

Le parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

<b>Arbitro Assicurativo</b>	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal Decreto n. 215/2024.
<b>Assicurato</b>	La persona giuridica privata esercente l'Attività Assicurata e indicata nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, inclusi i soggetti cui tale qualifica è riconosciuta nella presente Polizza.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di Assicurazione o il rapporto da esso derivante.
<b>Attività Assicurata</b>	L'esercizio di attività e professioni sanitarie e sociosanitarie per la cura dell'individuo e delle collettività così come indicata nella Scheda di Polizza e dettagliata all'Art. 1.5.
<b>Attività Invasiva</b>	L'attività che comporta il prelievo cruento di tessuti e/o una cruentazione dei tessuti per l'introduzione di idoneo strumentario all'interno dell'organismo ai soli fini diagnostici.
<b>Chirurgia Minore</b>	L'attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e la cucitura del tessuto per fini terapeutici, senza l'utilizzo di anestesia se non di tipo locale.
<b>Chirurgia</b>	L'attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e la cucitura del tessuto per fini terapeutici.
<b>Claims Made</b>	Regime di operatività temporale dell'Assicurazione per cui la garanzia assicurativa ha ad oggetto le sole Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, dalla Società) per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e/o durante il Periodo di Ultrattività (qualora attivato), anche se riferite ad eventi pregressi, purché accaduti successivamente alla Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza.
<b>Contraente</b>	La persona giuridica privata indicata nella Scheda di Polizza che stipula il contratto e si obbliga al pagamento del Premio, con sede legale in Italia o nella Repubblica di San Marino, quale a titolo esemplificativo: società di persone (S.S., S.A.S., S.N.C.), società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.A.P.A.), COOP, società tra professionisti, associazioni con o senza fini di lucro, le O.N.L.U.S. <b>Il Contraente non può essere una persona fisica né una persona giuridica pubblica.</b>
<b>Cose</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno/Danni</b>	Il pregiudizio economico conseguente a danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a terzi e prestatori d'opera dal Personale operante a qualunque titolo presso la Struttura derivanti dall'Attività Assicurata.
<b>Data inizio Retroattività</b>	Le ore 24.00 della data indicata nella Scheda di Polizza.
<b>Fatti Noti</b>	Fatti, circostanze e situazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini, anche interne della Direzione Sanitaria, sequestri o, comunque, acquisizioni di cartelle cliniche) che potrebbero determinare in futuro Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'Attività Assicurata esercitata dall'Assicurato stesso e dai suoi sostituti temporanei e che siano stati in ogni modo portati a conoscenza dell'Assicurato o del Contraente. <b>Non è considerata Fatto Noto la relazione tecnica richiesta al personale sanitario dalla Direzione Sanitaria, salvo i casi in cui con la stessa richiesta della Direzione, l'Assicurato venga portato a conoscenza della esistenza di una Richiesta di Risarcimento relativa ad un fatto clinico che lo abbia visto comunque coinvolto.</b>
<b>Franchigia</b>	L'importo, espresso in valore assoluto, che costituisce elemento integrante della Polizza ed indica la parte del Danno che per ciascun Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo o Indennità</b>	La somma dovuta dalla Società al verificarsi di un Sinistro.
<b>Intermediario</b>	L'intermediario di assicurazioni cui il Contraente abbia affidato la gestione della presente Polizza.
<b>Massimale per Periodo di Assicurazione</b>	La somma massima assicurata, indicata nella Scheda di Polizza che la Società sarà tenuta a pagare a titolo di capitale, interessi e spese per l'insieme di tutti i Sinistri, incluso il caso di Serie di Sinistri, pertinenti a uno stesso Periodo di

	Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
<b>Massimale per Sinistro</b>	La somma massima assicurata indicata nella Scheda di Polizza che la Società sarà tenuta a pagare a titolo di capitale, interessi e spese per ciascun singolo Sinistro.
<b>Medical Device</b>	Qualunque strumento, apparecchio, impianto, sostanza, <b>con esclusione dei software</b> , utilizzato da solo o in combinazione con altri Medical Device o farmaci, impiegato per attività di prevenzione, diagnosi, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, compensazione di una ferita o di un handicap, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico.
<b>Perdite Patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza né diretta né indiretta di lesioni personali, morte o danneggiamento a Cose.
<b>Periodo di Assicurazione</b>	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nella Scheda di Polizza nonché, in caso di rinnovo, ciascun periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nelle successive quietanze, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura del mancato pagamento del Premio.
<b>Periodo di Retroattività</b>	Il periodo intercorrente dalla Data di Retroattività, indicata in Scheda di Polizza, e la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, entro cui gli eventi, gli errori e le omissioni che abbiano determinato Sinistri si siano verificati e purché vengano denunciati durante il Periodo di Assicurazione.
<b>Periodo di Ultrattività</b>	Il periodo di tempo, pari a 10 (dieci) anni, successivo alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in cui si verifica la cessazione dell'Attività Assicurata per casi diversi dal fallimento o altre procedure concorsuali.
<b>Personale</b>	I soggetti appartenenti alle categorie Personale Convenzionato, Personale Dipendente e Personale in regime Libero Professionale. Per tale Personale si intende sia quello operante nel Periodo di Assicurazione in corso sia quello che ha operato durante il Periodo di Retroattività.
<b>Personale Convenzionato</b>	Il soggetto esercente la professione sanitaria e sociosanitaria, non alle dirette dipendenze del Contraente, di cui quest'ultimo si avvale con rapporto di lavoro autonomo per l'erogazione delle prestazioni inerenti le obbligazioni assunte. Tale Personale presta la propria attività presso e/o per conto del Contraente in assenza di uno specifico rapporto contrattuale assunto con il paziente. Ai soli fini della responsabilità civile verso terzi, garantita dalla presente Assicurazione, il Personale Convenzionato si intende assimilato e parificato al Personale Dipendente.
<b>Personale Dipendente</b>	Il soggetto che agisce alle dirette dipendenze del Contraente, con cui intrattiene un rapporto di lavoro subordinato, <b>con esclusione del Personale in regime Libero Professionale</b> .
<b>Personale in regime Libero Professionale</b>	Il soggetto esercente la professione sanitaria e sociosanitaria, che presta la sua opera libero professionale presso la Struttura del Contraente e che si avvale della stessa nell'adempimento di autonoma obbligazione contrattuale assunta con il paziente comprovata dall'emissione di fattura nei confronti del paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la Struttura o dal ruolo ricoperto.
<b>Polizza</b>	I documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società per la copertura assicurativa prestata dalla Società.
<b>Premio Minimo Garantito</b>	La parte di Premio comunque acquisita e corrisposta anticipatamente dal Contraente, prima che siano disponibili i dati circa gli elementi variabili che consentono di definire l'esatto ammontare del Premio.
<b>Regolazione Premio</b>	Forma di conguaglio del Premio applicabile quando il Premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato), viene corrisposto in parte anticipatamente (Premio Minimo Garantito) ed in parte a posteriori sulla base della Regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi agli elementi variabili prescelti.
<b>Richiesta di Risarcimento</b>	Quella che per prima tra le seguenti circostanze viene a conoscenza dell'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, della Società) per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e/o del Periodo di Ultrattività, qualora attivato:

1. la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo civilmente responsabile per Danni cagionati da fatto o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale Richiesta di essere risarcito di tali Danni;
2. qualsiasi atto introduttivo di un giudizio civile in relazione alle responsabilità previste nell'oggetto di questa Assicurazione;
3. la ricezione, da parte dell'Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.;
4. la ricezione, da parte dell'Assicurato, di un ricorso per l'espletamento di Consulenza Tecnica Preventiva ai sensi dell'art. 696 o 696 bis del c.p.c.;
5. la notifica all'Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale, un terzo sia costituito "Parte Civile".

**Scheda di Polizza**

È il documento che prova il contratto di assicurazione e nel quale sono indicati i dati relativi all'Assicurato/Contraente, l'Attività Assicurata, le date di decorrenza e di scadenza della Polizza, l'eventuale Franchigia, il Massimale per Sinistro, il Massimale per Periodo di Assicurazione, la Data di Retroattività e il Premio imponibile con le relative imposte governative.

**Serie di Sinistri**

La pluralità di Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, che rappresentano nella formula Claims Made altrettanti Sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso). La data e il Periodo di Assicurazione del primo Sinistro sarà considerata come data valida per tutti i Sinistri successivi.

**Sinistro**

Una o più Richieste di Risarcimento conseguenti ad un medesimo evento dannoso di cui la prima sia pervenuta per iscritto al Contraente e/o all'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, alla Società), per la prima volta, nel corso del Periodo di Assicurazione e/o del Periodo di Ultrattività, qualora attivato.

**Società**

AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Via Clerici, 14 – 20121 Milano

**Sottolimito**

La somma massima inclusa nel Massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza e non in aggiunta ad esso, che la Società sarà tenuta a pagare a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro e per l'insieme di tutti i Sinistri, incluso il caso di Serie di Sinistri, pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.

**Struttura**

La struttura sanitaria e sociosanitaria assistenziale privata facente capo al Contraente che eroga a qualunque titolo, in regime autonomo o accreditato con il S.S.N., prestazioni per la cura dell'individuo e delle collettività ivi incluse le attività: di prevenzione e profilassi, diagnostiche e terapeutiche, riabilitative e palliative, di medicina legale, in regime di libera professione intramuraria e telemedicina, di formazione ed aggiornamento.

**Variazione del rischio**

Qualunque mutamento del rischio (es. variazione dell'attività svolta) avvenuto successivamente alla stipula dell'Assicurazione.

**Vendita a Distanza**

Qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

***Che cosa sono i box di consultazione?***

*I box di consultazione sono degli appositi spazi facilmente individuabili all'interno delle Condizioni di Assicurazione che hanno l'obiettivo di fornire risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità o punti su cui porre particolare attenzione.*

*Queste precisazioni non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni cui si riferiscono.*



# Che cosa è assicurato?

## Informazioni sull'Assicurazione

La presente *Assicurazione*, prestata nella forma **Claims Made**, è rivolta alle *Strutture* sanitarie e sociosanitarie assistenziali private, con sede legale in Italia o nella Repubblica di San Marino, in relazione allo svolgimento della *Attività Assicurata*. L'*Assicurazione* tiene indenne, **nei limiti delle garanzie prestate**, la *Struttura* assicurata facente capo al *Contraente dei Danni* causati a terzi e al *Personale Dipendente* nello svolgimento dell'*Attività Assicurata* indicata nella *Scheda di Polizza* e per le quali ha inteso garantirsi nonché, entro i limiti di legge, per le eventuali spese legali per la resistenza alle *Richieste di Risarcimento*.

Si precisa che la presente *Assicurazione* è prestata per tutte le sedi del *Contraente*. Tuttavia, qualora la copertura dovesse essere limitata solo ad una sede del *Contraente* o ad alcune di esse, è necessario che le sedi da assicurare vengano dichiarate e indicate nell'allegato "Sedi assicurate", che forma parte integrante della *Polizza*.

## Articolo 1 Oggetto, forma ed efficacia dell'Assicurazione

### 1.1 Oggetto

La *Società* tiene indenne la *Struttura*, **fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione indicati nella Scheda di Polizza e dei Sottolimiti indicati nella presente Polizza**, di quanto sia tenuta a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge dei *Danni* causati a terzi e al *Personale Dipendente*, nello svolgimento delle attività e/o competenze istituzionali dichiarate nella *Scheda di Polizza*, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso sia gratuito e per le quali ha inteso garantirsi.

Fermo quanto stabilito all'Art. 6.2, le spese legali sostenute per resistere alla *Richiesta di Risarcimento* da parte del danneggiato contro l'*Assicurato* sono a carico della *Società* nei limiti del quarto del *Massimale per Sinistro* o, se presenti, dei *Sottolimiti*. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al *Massimale* o, se presenti, dei *Sottolimiti*, le spese giudiziali si ripartiscono tra *Società* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

### 1.2 Validità temporale e forma dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata nella forma **Claims Made**, ossia opera per le *Richieste di Risarcimento* ricevute dall'*Assicurato* (o, nel caso di azione diretta, dalla *Società*) per la prima volta durante il *Periodo di Assicurazione* in corso e da lui o dal *Contraente* tempestivamente denunciate alla *Società* durante lo stesso *Periodo di Assicurazione*, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nel *Periodo di Assicurazione* o anche prima purché entro la *Data inizio Retroattività* riportata nella *Scheda di Polizza*.

Relativamente all'estensione di garanzia di cui all'Art. 1.6.2 "Malattie Professionali", l'*Assicurazione* è **valida a condizione che le malattie professionali si siano manifestate durante il rapporto di lavoro o, in ogni caso, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla sua cessazione e, comunque, durante il Periodo di Assicurazione, e siano conseguenza di eventi, atti e fatti commissivi od omissivi accaduti durante il Periodo di Retroattività**.

### 1.3 Surrogazione

La *Società* è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di *Danni* e *Perdite Patrimoniali* sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l'*Assicurato* può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili, ivi inclusi i propri dipendenti o collaboratori, a patto che essi stessi possano considerarsi Assicurati, **salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva opzionale Responsabilità personale professionale del Personale in regime Libero Professionale di cui all'Art. 2.1, lettera D**. A tal fine il *Contraente* è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

### 1.4 Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti terzi (strutture e professionisti esercenti la professione sanitaria, fornitori, subappaltatori e clienti) la *Società* risponde per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

### 1.5 Attività Assicurate e garanzie

#### 1.5.1 Dettaglio delle Attività della *Struttura* assicurata qualora richiamate in *Scheda di Polizza*

La *Struttura* può essere inquadrata in uno o più dei seguenti Gruppi. La *Polizza* copre la *Struttura* **esclusivamente** per le *Attività Assicurate* riportate nella *Scheda di Polizza* in base alla scelta effettuata dal *Contraente* in fase assuntiva.

##### a. Gruppo 1 - Attività di Odontoiatria

(Acquistabile in combinazione con almeno uno dei seguenti Gruppi 2, 3, 4, 5, 6, 8).

In questo gruppo è possibile assicurare le attività di odontoiatria/stomatologia (*Invasiva* e non), di igienista dentale e l'attività di ortodontista in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*.

### b. Gruppo 2 - Attività di Radiologia

(Acquistabile - anche in abbinamento ai Gruppi 3, 4 e 5 – purché in combinazione con almeno uno dei seguenti Gruppi 1, 6, 8). In questo gruppo è possibile assicurare l'attività, non *Invasiva* né chirurgica, di radiologia che utilizza la tecnica dell'applicazione a fini diagnostici e terapeutici dei raggi X e delle sostanze radioattive, comprendente anche la mammografia, TAC, risonanza magnetica ed ecografia, con o senza liquido di contrasto, in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*.

### c. Gruppo 3 - Attività di Laboratorio di analisi

(Acquistabile - anche in abbinamento ai Gruppi 2, 4 e 5 – purché in combinazione con almeno uno dei seguenti Gruppi 1, 6, 8). In questo gruppo è possibile assicurare l'attività di prelievo e analisi (test) di campioni biologici in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*. Sono altresì assicurabili le attività di prelievo per esami di biopsia e la genetica medica, **esclusa tuttavia l'attività di analisi dei campioni e refertazione**.

### d. Gruppo 4 - Attività Ambulatoriale di ginecologia e di fecondazione assistita

(Acquistabile - anche in abbinamento ai Gruppi 2, 3 e 5 – purché in combinazione con almeno uno dei seguenti Gruppi 1, 6, 8). In questo gruppo è possibile assicurare l'attività di ginecologia ambulatoriale con o senza ostetricia, comprendente le attività di analisi e refertazione relative alla biopsia e la genetica medica. Sono altresì assicurabili tutte le attività che comportano il trattamento di ovociti umani, di spermatozoi o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza (fecondazione assistita), in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*.

### e. Gruppo 5 - Attività Ambulatoriale non chirurgica e non *Invasiva* e attività di fisioterapia

(Acquistabile - anche in abbinamento ai Gruppi 2, 3 e 4 – purché in combinazione con almeno uno dei seguenti Gruppi 1, 6, 8). In questo gruppo è possibile assicurare le attività ambulatoriali, purché **non Chirurgiche né Invasive**, e le attività di fisioterapia, medicine non convenzionali e altre terapie fisiche non mediche, in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*. È possibile, inoltre, assicurare le attività di medicina legale e la medicina del lavoro.

### f. Gruppo 6 - Attività Socioassistenziale, presso la *Struttura*, che prevede la degenza notturna e/o gli accessi giornalieri

(Acquistabile esclusivamente in abbinamento con almeno uno dei Gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 **nel caso di *Struttura* che preveda degenza notturna**).

Acquistabile singolarmente o in abbinamento con almeno uno dei Gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 nel caso di *Struttura* che preveda **esclusivamente accessi giornalieri**).

In questo gruppo è possibile assicurare le attività socioassistenziali di riabilitazione e assistenza per anziani autosufficienti o non, per pazienti disabili o per pazienti affetti da dipendenze, con disturbi dell'alimentazione o psichiatrici come pure pazienti terminali o in coma, presso *Strutture* con degenza notturna con posti letto di psichiatria, riabilitazione ed Alzheimer, o altri posti letto, intendendosi per questi ultimi posti letto destinati all'assistenza di anziani autosufficienti o non, di pazienti disabili, di pazienti affetti da dipendenze o disturbi dell'alimentazione e di pazienti terminali o in coma, in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*.

### g. Gruppo 7 - Attività Socioassistenziale presso terzi

(Acquistabile singolarmente o in abbinamento al Gruppo 6 nel caso di *Struttura* che preveda **esclusivamente accessi giornalieri**).

In questo gruppo è possibile assicurare l'attività socioassistenziale non medica svolta presso terzi e l'attività medica complementare limitatamente alle sole visite di geriatria, oncologia, medicina generale purché svolta per conto del *Contraente*, in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*.

### h. Gruppo 8 – Attività Ambulatoriale *Invasiva* e chirurgica, con o senza degenza notturna

(Acquistabile singolarmente o in abbinamento ai Gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6).

In questo gruppo è possibile assicurare, in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*:

- qualsiasi tipo di Attività Chirurgica e Attività *Invasiva*;
- le visite di medicina estetica;
- attività svolte in regime di ricovero (in questo caso saranno indicati i posti letto nella *Scheda di Polizza*) o in day hospital.

## 1.6 Garanzie base responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

### 1.6.1 Garanzia responsabilità civile verso terzi (RCT)

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, rivalutazione, interessi e spese) di *Danni* involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'*Attività Assicurata*. L'*Assicurazione* vale per la responsabilità civile dell'*Assicurato* per fatto proprio, nonché per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* cagionati dal *Personale* a qualunque titolo operante in nome e per conto della *Struttura*, **fermo il diritto di rivalsa per dolo e colpa grave**.

Si intende inclusa in copertura la responsabilità civile professionale extracontrattuale del *Personale Dipendente* e del *Personale Convenzionato* per l'attività svolta in nome e per conto della *Contraente*, fermo il diritto di rivalsa per dolo e colpa grave ai sensi dell'Articolo 9 della Legge 8 marzo 2017 n. 24, **salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva opzionale Rinuncia all'azione di surroga nei confronti del *Personale Dipendente* e *Convenzionato* di cui all'Art. 2.1, lettera E, qualora acquistata**.

## Se un mio dipendente danneggia involontariamente un terzo o un suo bene l'Assicurazione opera?

*Sì, la copertura assicurativa di responsabilità civile vale anche per i Danni involontariamente causati dalle persone per le quali il Contraente debba rispondere, a condizione che tali danni siano commessi nell'esercizio delle mansioni lavorative del dipendente.*

### 1.6.2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne la *Struttura* di quanto questi sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento (capitale, rivalutazione, interessi e spese):

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii. per gli infortuni sofferti da *Personale Dipendente* addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice civile, a titolo di risarcimento di *Danni* non rientranti di cui alla precedente lettera a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso *Personale Dipendente* è efficace alla condizione che, al momento del *Sinistro*, la *Struttura* assicurata sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

**L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se la *Struttura* assicurata non è in regola con gli obblighi di cui sopra, ove ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.**

L'Assicurazione comprende altresì le malattie professionali, riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o ritenute tali dalla magistratura. La presente estensione è **valida a condizione che le malattie professionali si siano manifestate entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e comunque durante il *Periodo di Assicurazione*, e siano conseguenza di eventi, atti e fatti commissivi od omissivi accaduti durante il *Periodo di Retroattività*.**

Tanto l'Assicurazione RCT quanto l'Assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 14 delle Legge n. 222 del 12 giugno 1984 e ss.mm.ii., o da enti similari.

## 1.7 Estensioni di garanzia incluse nel Premio

(sempre valide ed operanti relativamente alla tipologia di *Attività Assicurate* svolte dalla *Struttura* e riportate nella *Scheda di Polizza*)

### 1.7.1 Estensione temporale della garanzia RCT e RCO – clausola di continuità

L'Assicurazione si estende inoltre alle *Richieste di Risarcimento* derivanti da *Fatti Noti* pregressi e notificati all'Assicurato durante il periodo di assicurazione di precedenti polizze stipulate continuativamente dal *Contraente* con una società del gruppo AmTrust, a condizione che tali *Fatti Noti* non potessero essere denunciati come *Sinistri* sui precedenti contratti.

### 1.7.2 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per tutti i Gruppi

L'Assicurazione, entro i **Sottolimiti** indicati all'Art. 4.1, si estende:

- a. Alle *Perdite Patrimoniali* cagionate a terzi derivanti da **responsabilità per il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 – c.d. GDPR - Privacy)**, e nello specifico:
  - 1) furto, perdita o divulgazione non autorizzata di dati personali, siano essi comuni o particolari categorie di dati, che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata deve rispondere.
  - 2) inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della normativa Privacy che esplicitamente:
    - i. proibisce o limita la diffusione e la divulgazione da parte dell'Assicurato di dati personali;
    - ii. richiede all'Assicurato, previo consenso dell'interessato, di garantire l'accesso ai relativi dati personali ovvero la correzione degli stessi in caso di loro completezza o imprecisione;
    - iii. ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di dati personali.
  - 3) *Danno* reputazionale.

**La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**

- b. Alla responsabilità della *Struttura* per quanto questa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 1228 o 2049 del Codice civile nella sua qualità di **committente** per *Danni* cagionati a terzi dal *Personale Dipendente* o *Convenzionato* anche in relazione alla guida di veicoli, ciclomotori, motocicli e biciclette purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto al *Contraente* od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa estensione di garanzia, per i *Danni* verificatisi all'estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di "Carta Verde" ed i *Danni* si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante. **La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il Danno.**
- c. Alla responsabilità civile **derivante alla *Struttura*** per i *Danni* cagionati dal **Direttore Sanitario** operante in nome e per conto della *Struttura*.
- d. Alla responsabilità personale di **volontari, tirocinanti, specializzandi e borsisti** sempreché agiscano in nome e per conto della *Contraente*, anche a titolo gratuito.
- e. Alla responsabilità civile che può derivare alla *Struttura* dalla **proprietà, comodato, uso e detenzione** di tutte le strutture e le infrastrutture, fabbricati, macchinari, impianti ed attrezzature che la tecnica inerente all'*Attività Assicurata* svolta insegna e

consiglia di usare e che gli *Assicurati* ritengono di adottare. L'estensione di garanzia è operante anche per le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione, quest'ultima in qualità di committente nonché quando detti beni sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività.

- f. Alla responsabilità civile derivante da qualunque tipo di **attività complementare** a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, mense, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, convegni e simili, gite, attività culturali, soggiorni, marini, attività sportive e ricreative, compresi i viaggi e gli spostamenti da e/o per succursali, le sedi di esercizio dell'attività e/o viceversa anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
- g. Alla responsabilità derivante alla *Struttura* per *Danni* causati a terzi dalla preparazione di prodotti galenici, dalla distribuzione, somministrazione o consegna di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi.
- h. Alla responsabilità derivante alla *Struttura* per *Danni* causati dalla **distribuzione, somministrazione e smercio di alimenti, bevande e simili**.
- i. Alla responsabilità in capo alla *Struttura* per i *Danni*, inclusi quelli da **inquinamento accidentale**, derivanti dalla detenzione, confezionamento, trasporto e conferimento di **rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi** a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all'epoca del fatto dannoso. **La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**
- j. Alla responsabilità derivante all'*Assicurato* per la detenzione ed uso di **fonti radioattive**, attinente all'*Attività Assicurata* svolta dall'*Assicurato*, purché eseguita con l'osservanza delle norme di legge in aree idoneamente protette. **La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**
- k. Alla responsabilità derivante alla *Struttura* in conseguenza di **incendio, esplosione e/o scoppio** delle *Cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute e che abbiano causato *Danni* a terzi. **La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**
- l. Alla responsabilità derivante alla *Struttura* in conseguenza di **interruzione di attività** di terzi in conseguenza di un fatto indennizzabile a termini di *Polizza*. **La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**
- m. Alla responsabilità derivante alla *Struttura* in conseguenza di **inquinamento accidentale**. L'*Assicurazione* è operante unicamente per quei *Danni* che si determinino in conseguenza della contaminazione imprevista, improvvisa e repentina dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del *Contraente* e che siano derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti, condutture e/o serbatoi. **La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**
- n. Alla responsabilità derivante alla *Struttura* per *Danni* causati da deterioramento, distruzione o sottrazione delle *Cose* portate nella *Struttura* ospedaliera o sanitaria dall'assistito o dall'ospite delle **Cose in consegna e custodia** ai sensi degli articoli 1783 e 1785 bis del Codice civile. **La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**
- o. Alla responsabilità derivante alla *Struttura* per **deterioramento o distruzione delle Cose del Personale Dipendente**. **La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**
- p. Alla responsabilità dell'*Assicurato* derivante dall'attività di **trasporto sanitario** per il trasferimento del paziente tra sedi e/o strutture, **escluse le attività di trasporto di organi, trasporto e soccorso svolte con mezzi aerei**. **La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**
- q. Alla responsabilità dell'*Assicurato* derivante dalla **raccolta, distribuzione e/o utilizzazione del sangue, di emocomponenti e di emoderivati, organi e tessuti**. L'*Assicurazione* è operante sempreché l'*Assicurato* abbia ottemperato agli obblighi previsti in merito al controllo preventivo secondo le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento del fatto. **Rimane comunque esclusa la responsabilità del produttore e/o fornitore, diverso dal Contraente, dei citati emocomponenti e emoderivati. La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**

### 1.7.3 Estensioni di garanzia RCT ed RCO sempre operanti per tutti i Gruppi - Epidemie e pandemie

L'*Assicurazione* si estende alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro per i *Sinistri* conseguenti a pandemie, epidemie e, in generale, ad ogni manifestazione frequente e localizzata – ma limitata nel tempo – di una malattia infettiva, con una trasmissione diffusa del virus, purché dichiarate tali dalle Autorità competenti.

**La presente estensione di garanzia opera con il Sottolimito di cui all'Art. 4.1.**

### 1.7.4 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per il Gruppo 1 - Attività di Odontoiatria

L'*Assicurazione*, entro i limiti indicati nella *Scheda di Polizza*, si estende alle attività complementari di radiodiagnostica orale.

### 1.7.5 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le attività di medicina legale o medicina del lavoro nel Gruppo 5 - Attività Ambulatoriale non chirurgica né Invasiva inclusa la fisioterapia

L'*Assicurazione*, entro i limiti indicati nella *Scheda di Polizza*, si estende alla responsabilità civile per *Perdite Patrimoniali*.

### 1.7.6 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le Attività del Gruppo 6 - Attività Socioassistenziale, presso la Struttura, che prevede la degenza notturna e/o gli accessi giornalieri

L'*Assicurazione*, entro i limiti indicati nella *Scheda di Polizza*, si estende alla responsabilità civile per *Danni* cagionati da ospiti, degenti e diurni, della *Struttura* ad altri ospiti o frequentatori nonché agli operatori dipendenti o non dipendenti della cui opera il *Contraente* si avvale.

Qualora oltre alla presenza di posti letto la *Struttura* preveda anche un servizio di centro diurno, tale attività sarà automaticamente ritenuta in copertura senza bisogno di essere dichiarata in *Scheda di Polizza*.

### 1.7.7 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le Attività del Gruppo 8 - Attività Ambulatoriale Invasive e Chirurgiche, con o senza degenza notturna

a. L'Assicurazione, entro i limiti indicati nella *Scheda di Polizza*, si estende alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere sperimentazioni cliniche non rientranti nel D.M. 14 luglio 2009.

L'Assicurazione non comprende:

- la responsabilità che ricade sul produttore dei farmaci, presidi e dispositivi;
- la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- i **Danni** imputabili ad assenza del consenso informato;
- i **Danni** imputabili ad assenza, inoperatività, inidoneità o insufficienza delle coperture assicurative obbligatorie dello sponsor o del produttore dei farmaci, presidi e dispositivi.

La presente estensione di garanzia opera con il **Sottolimito** di cui all'Art. 4.1.

b. L'Assicurazione, entro i limiti indicati nella *Scheda di Polizza*, si estende alla *Chirurgia Minore* esclusivamente qualora siano state indicate prestazioni per le attività, con tipologia *Invasiva*, di Angiologia e Flebologia, Dermatologia/Venereologia, Ortopedia e Pediatria senza neonatologia.

### 1.7.8 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le attività dei Gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 8

L'Assicurazione, entro i limiti indicati nella *Scheda di Polizza*, si estende alla responsabilità civile derivante da attività socioassistenziali non mediche senza necessità che siano dichiarate nella *Scheda di Polizza*.

### 1.7.9 Estensioni di garanzia RCT sempre operanti per le attività dei Gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 8

L'Assicurazione, entro i limiti indicati nella *Scheda di Polizza*, è prestata anche per le attività dichiarate svolte presso terzi per conto del *Contraente*.

## Articolo 2 Garanzie aggiuntive opzionali

### 2.1 Garanzie aggiuntive opzionali a pagamento

(Il *Contraente* ha facoltà di acquistare una o più delle seguenti garanzie aggiuntive opzionali, relativamente alla tipologia di Attività Assicurata e svolta dalla *Struttura*, che saranno valide ed operanti solo se indicate in *Scheda di Polizza* e se è stato pagato il relativo Premio aggiuntivo).

#### A. Direttore Sanitario

L'Assicurazione RCT si estende alla responsabilità civile personale professionale del direttore sanitario a qualunque titolo operante presso la *Struttura*, per *Danni* e *Perdite Patrimoniali* cagionate a terzi derivanti da atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni. L'Assicurazione comprende inoltre:

- le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore **purché non derivanti da incendio, furto o rapina**;
- le *Perdite Patrimoniali* che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi a seguito di propri errori.

Per le sole *Perdite Patrimoniali*, la presente garanzia aggiuntiva opzionale opera con il **Sottolimito** di cui all'Art. 4.1.

#### B. Perdite Patrimoniali

L'Assicurazione RCT è rivolta a tutelare l'Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi siano tenuti a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di *Perdite Patrimoniali* cagionate a terzi per atti, fatti, omissioni, ritardi:

- derivanti dallo svolgimento di incarichi di CTU nominato dall'Autorità giudiziaria o CTP;
- derivanti dalla necessità di ripristinare, rimpiazzare e/o ricostruire parzialmente o totalmente *Medical Device* dallo stesso prescritti con altri equivalenti per uso e qualità.

La presente garanzia aggiuntiva opzionale opera con il **Sottolimito** di cui all'Art. 4.1.

#### C. Equiparazione a Richiesta di Risarcimento di atti attinenti ad indagini penali

L'Assicurazione RCT e RCO equipara alla *Richiesta di Risarcimento*, come definita nel Glossario della presente Assicurazione, anche le seguenti fattispecie:

1. la notifica all'Assicurato, o comunque al soggetto di cui il *Contraente* o l'Assicurato sia responsabile civile, di un'informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 del c.p.p.; di accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell'art. 360 del c.p.p.; di un avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis del c.p.p.
2. il provvedimento di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e ss., 321 e ss. del c.p.p. nonché di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 e ss. del c.p.p. in relazione a *Danni* per i quali è prestata l'Assicurazione;
3. qualunque atto e/o comunicazione della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificato all'Assicurato, o comunque al soggetto di cui il *Contraente* o l'Assicurato sia responsabile civile.

Si precisa che la notifica del *Sinistro* con riferimento ad un *Assicurato* vale nei confronti di tutti gli altri e del *Contraente*. **Nei casi di cui al precedente punto n. 1, è irrilevante la conoscenza da parte del *Contraente* degli atti di indagine notificati all'*Assicurato* o al soggetto di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* sia responsabile civile.**

#### **D. Responsabilità personale professionale del *Personale in regime Libero Professionale***

L'*Assicurazione* RCT si estende alla responsabilità civile personale professionale del *Personale in regime Libero Professionale* operante presso la *Struttura*. Pertanto, limitatamente alla *Assicurazione* RCT, la *Società* rinuncia alla surroga nei diritti della *Struttura* per il recupero delle somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento di Danni.

#### **E. Rinuncia all'azione di surroga nei confronti del *Personale Dipendente e Convenzionato***

Limitatamente alla *Assicurazione* RCT, la *Società* rinuncia alla surroga nei diritti della *Struttura* per il recupero delle somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento di *Danni* a seguito di accertamento di colpa grave.

#### **F. Crioconservazione**

Limitatamente alla *Assicurazione* RCT per attività diverse rispetto alla fecondazione assistita, sono coperti i *Danni* dovuti a crioconservazione, scongelamento e trasferimento di embrioni, gameti, tessuto ovarico, o ogni altro elemento organico di origine umana. L'*Assicurazione* è operante sempreché l'attività sia svolta nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia.

**La presente garanzia aggiuntiva opzionale opera con il *Sottolimito* di cui all'Art. 4.1.**

#### **2.2 Ultrattività - estensione nel caso di cessazione definitiva dell'*Attività Assicurata***

*(Il *Contraente*, in caso di cessazione definitiva dell'*Attività Assicurata*, ha facoltà di richiedere attivazione della presente estensione di ultrattività al termine del *Periodo di Assicurazione* a fronte del pagamento del relativo *Premio aggiuntivo*).*

In deroga a quanto previsto dal precedente Art. 1.2, se durante il *Periodo di Assicurazione* l'*Attività Assicurata* viene a cessare definitivamente, per casi diversi dal fallimento o altre procedure concorsuali, entro la data di scadenza del *Periodo di Assicurazione* in corso, è facoltà del *Contraente* richiedere l'attivazione dell'estensione di ultrattività.

Pertanto, in caso di accoglimento della richiesta da parte della *Società*, le *Richieste di Risarcimento* conseguenti ad errori od omissioni accaduti o commessi dopo la *Data inizio Retroattività*, restano coperte alle condizioni di *Assicurazione* in vigore, fino alla data di scadenza del *Periodo di Assicurazione* in corso, nonché per ulteriori 10 (dieci) anni.

Il *Contraente* è obbligato a dare tempestiva comunicazione alla *Società* della sopravvenuta cessazione dell'*Attività Assicurata* ed è tenuto a corrispondere il *Premio* aggiuntivo dovuto a fronte di tale evenienza come specificato all'Art. 8.4.

**La massima esposizione della *Società* per l'intero *Periodo di Ultrattività*, indipendentemente dal numero di *Richieste di Risarcimento* pervenute all'*Assicurato*, è pari al *Massimale per Sinistro* assicurato al momento della cessazione dell'*Attività Assicurata*, nonché ai *Sottolimiti* di cui all'Art. 4.1.**



# Che cosa non è assicurato?

## Articolo 3 Esclusioni

### 3.1 Richieste di Risarcimento escluse dall'efficacia temporale dell'Assicurazione

Premesso che l'Assicurazione è prestata nella forma **Claims Made**, la stessa non è efficace in relazione a:

- *Richieste di Risarcimento* già pervenute all'Assicurato prima della decorrenza della presente *Polizza*;
- *Richieste di Risarcimento* che pervengano all'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, alla *Società*) in data successiva a quella di scadenza del *Periodo di Assicurazione* o del *Periodo di Ultrattività* (in seguito all'attivazione dell'estensione di ultrattività);
- *Richieste di Risarcimento* che pervengano all'Assicurato nel corso del *Periodo di Assicurazione* e da lui denunciate alla *Società* oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dello stesso;
- *Richieste di Risarcimento* relative ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima della *Data inizio Retroattività* indicata nella *Scheda di Polizza*.
- *Richieste di Risarcimento* connesse e/o conseguenti a *Fatti Noti* all'Assicurato prima della data di decorrenza della presente *Polizza*, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori.

### 3.2 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono comunque escluse dall'Assicurazione le **Richieste di Risarcimento**:

1. relative ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento di attività per le quali l'Assicurato e/o il *Personale Dipendente* e/o il *Personale Convenzionato* e/o *Personale in regime Libero Professionale* sia privo dell'abilitazione e/o autorizzazione all'esercizio dell'attività e/o professione previste dalla normativa vigente in materia;
2. per *Danni* derivanti dallo svolgimento di attività non indicate in *Scheda di Polizza*;
3. connesse alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, riconducibili all'assicurazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 209/2005 ss.mm.ii. ed in genere da navigazione di unità naviganti ed impiego di aeromobili, **salvo quanto previsto dal precedente Art. 1.7.2, lettera b)**;
4. derivanti da furto, rapina ed estorsione;
5. per *Danni* causati alle *Cose* di terzi detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed oggetto, utilizzo e/o strumento per lo svolgimento dell'Attività, **salvo quanto previsto dal precedente Art. 1.7.2 lettera n) e 1.7.2 lettera o)**;
6. in qualsiasi modo derivanti dalla presenza e/o uso di amianto in genere;
7. conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
8. relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, oppure relative ai cosiddetti *Danni* di natura punitiva o di carattere esemplare (*punitive or exemplary damages*);
9. che si verificano o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, **salvo quelli conseguenti a detenzione ed uso di fonti radioattive per gli aspetti tipici dell'Attività Assicurata**;
10. causate da un difetto del prodotto per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, dopo che sia stato consegnato a terzi, **salvo quanto specificatamente e diversamente indicato all'Art. 1.7.2 lettera g)**;
11. conseguenti a *Perdite Patrimoniali* che non derivino da attività sanitaria e socio-sanitaria, **salvo quanto indicato al precedente Artt. 1.7.2. lettera a) e 1.7.5 e, qualora acquistate, dalle garanzie aggiuntive opzionali Direttore Sanitario di cui all'Art. 2.1, lettera A e Perdite Patrimoniali di cui all'Art. 2.1, lettera B**;
12. conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo (**salvo quanto diversamente previsto in Polizza**); nonché ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
13. alle *Cose* in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i *Danni* a fabbricati e/o *Cose* in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
14. derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
15. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici, **ad eccezione di quelle derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico**;
16. derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, violenze e molestie o abusi sessuali, morali o psicofisici, tra cui il c.d. mobbing;
17. derivante da consulenza on line e/o pubblicazioni sul web in materia sanitaria o di divulgazione sanitaria;
18. basate sulla pretesa mancata rispondenza dei trattamenti e degli interventi di medicina e *Chirurgia* estetica, all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
19. per *Danni* conseguenti a scioperi, sabotaggio atti vandalici, atti ostili di nemici stranieri, atti di guerra dichiarati o meno, rivolta, insurrezione, colpo di stato o militare, atti di terrorismo, inclusi, ma non solo, quelli che presuppongono ricorso alla forza o violenza o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, che agiscono in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirate da finalità politiche, religiose o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;
20. derivati da sperimentazioni cliniche di cui al D.M. 14 luglio 2009. L'Assicurazione inoltre non comprende:
  - a) la responsabilità che ricade sul produttore dei farmaci, presidi e dispositivi;
  - b) la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo;
  - c) i *Danni* e le *Perdite Patrimoniali* imputabili ad assenza del consenso informato;

- d) i *Danni* e le *Perdite Patrimoniali* imputabili all'assenza, inoperatività, inidoneità o insufficienza delle coperture assicurative obbligatorie dello sponsor o del produttore dei farmaci, presidi dispositivi.
21. derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D. Lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy):
- per i *Danni* dovuti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali;
  - per i *Danni* derivanti da violazione di sistemi informatici (cyber risk);
22. per *Danni* da violazione del diritto all'autodeterminazione conseguenti all'inottemperanza di quanto previsto dal capo IV – Informazione e Consenso - del Codice di Deontologia medica;
23. per *Danni* derivanti da prestazioni di neonatologia, terapia intensiva e assistenza al parto;
24. relative alla richiesta di rimborso del compenso percepito dall'*Assicurato* per le prestazioni professionali che hanno dato luogo al *Sinistro*;
25. relative alle spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici o consulenti che non siano designati o approvati dalla *Società* ai sensi dell'Art. 6.2.

### **3.3 Ulteriori esclusioni relative alle estensioni di garanzia incluse nel Premio**

**Relativamente all'Art. 1.7.2, l'Assicurazione non opera per l'estensione di cui alla lettera b. committenza - guida di veicoli** per i *Danni* provocati dal *Personale Dipendente* o *Convenzionato* non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

### **3.4 Esclusione dal novero dei terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) relativamente alla garanzia responsabilità civile verso terzi (RCT):
- il *Contraente*;
  - il legale rappresentante del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
  - il *Personale Dipendente* dell'*Assicurato*, soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL, che subisca il *Danno* in occasione di lavoro o di servizio (in tale caso opera la garanzia RCO);
  - il legale rappresentante e il *Personale Dipendente* sono considerati terzi qualora subiscano il *Danno* per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di *Danno* a *Cose* di loro proprietà.
- b) relativamente alla responsabilità civile professionale personale prevista dalla garanzia aggiuntiva opzionale Direttore Sanitario di cui all'Art. 2.1, lettera A:
- la *Struttura*;
  - il legale rappresentante ed il socio a responsabilità illimitata della *Struttura*.

### **3.5 Ulteriori esclusioni relative ai gruppi 2, 3, 5, 6, e 7**

L'*Assicurazione* non comprende i *Danni* derivanti da Attività Chirurgiche e/o *Invasive*.

### **3.6 Ulteriori esclusioni relative ai gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 7**

L'*Assicurazione* non comprende i *Danni* accaduti in *Strutture* che prevedano la degenza notturna.

### **3.7 Ulteriori esclusioni relative ai gruppi da 1, 2, 3 4 5 6 e 7**

L'*Assicurazione* non comprende i *Danni* derivanti da prestazioni di medicina estetica e *Chirurgia* estetica e plastica.

### **3.8 Ulteriori esclusioni relative all'attività di fecondazione assistita del gruppo 4**

L'*Assicurazione* non comprende i *Danni* al patrimonio genetico, nonché qualunque pretesa di natura patrimoniale che non sia direttamente derivante da lesioni corporali.

### **3.9 Ulteriori esclusioni relative al gruppo 7**

L'*Assicurazione* non comprende i *Danni* derivanti da attività medica svolta presso terzi per conto del *Contraente* che non sia limitata alle sole visite di geriatria, oncologia e medicina generale, complementari all'attività socioassistenziale prestata dal *Contraente*.

### **3.10 Ulteriori esclusioni relative al gruppo 8**

L'*Assicurazione* non comprende i *Danni* derivanti dalla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato eventualmente assunto dall'*Assicurato*.



## Ci sono limiti di copertura?

### Articolo 4 Limiti di copertura

#### 4.1 Massimali e Sottolimiti di Indennizzo

L'Assicurazione opera fino alla concorrenza dei *Massimali per Sinistro* e per *Periodo di Assicurazione* indicati nella *Scheda di Polizza* e dei *Sottolimiti di Indennizzo* riepilogati nella seguente tabella.

Nel caso di attivazione del *Periodo di Ultrattività* di cui all'Art. 2.2, la massima esposizione della *Società* per l'intero *Periodo di Ultrattività*, indipendentemente dal numero di *Richieste di Risarcimento* pervenute all'Assicurato, è pari al *Massimale per Sinistro* assicurato al momento della cessazione dell'*Attività Assicurata*, nonché ai *Sottolimiti di Indennizzo* riepilogati nella seguente tabella.

L'Assicurazione comprende:	Sottolimito di Indennizzo per Sinistro	Sottolimito di Indennizzo per Periodo di Assicurazione/Serie di Sinistri
Art. 1.7.2, lettera a - Privacy	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Art. 1.7.2, lettera i - Rifiuti	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Art. 1.7.2, lettera j - Fonti radioattive	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Art. 1.7.2, lettera k - Incendio esplosione e/o scoppio	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Art. 1.7.2, lettera l - Interruzione di attività	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Art. 1.7.2, lettera m - Inquinamento accidentale	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Art. 1.7.2, lettera n - Cose consegnate e non consegnate	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Art. 1.7.2, lettera o - Cose dei dipendenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Art. 1.7.2, lettera p - Trasporto sanitario	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Art. 1.7.2, lettera q - Sangue organi e tessuti	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Art. 1.7.3 - Epidemie e pandemie	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Art. 1.7.7, lettera a - <b>SOLO GRUPPO 8</b> Sperimentazioni cliniche	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Art. 2.1, lettera A - Direttore Sanitario – <i>Perdite Patrimoniali</i>	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Art. 2.1, lettera B - <i>Perdite Patrimoniali</i>	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Art. 2.1, lettera F - Crioconservazione	€ 500.000,00	€ 500.000,00

**Come faccio a ricordarmi l'importo dei Massimali, dei Sottolimiti, della Franchigia e delle altre limitazioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione?**

Per conoscere l'importo della Franchigia e dei Massimali devi guardare la sezione "Dati del rischio" presente sulla Scheda di Polizza.

I Sottolimiti di Indennizzo sono riassunti nella tabella all'Art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4.2 Franchigia per Sinistro e gestione dei Sinistri

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una *Franchigia per Sinistro* se indicata in *Scheda di Polizza*.

La gestione del *Sinistro*, disciplinata da apposito protocollo finalizzato a garantire il massimo coordinamento tra la *Società* e la *Struttura*, sarà la seguente:

- la trattazione e definizione del *Sinistro* sarà condotta dalla *Società* con la cooperazione del *Contraente* e la *Società* avrà il diritto di determinare in autonomia gli importi posti a riserva, le strategie di difesa, le proposte di offerta alla controparte tenendone informato il *Contraente e/o Assicurato*;

2. il costo della gestione del *Sinistro* sarà a carico della *Società*;
3. la *Società* provvederà alla trattazione e definizione del *Sinistro* tenendo conto di eventuali altre assicurazioni che possano concorrere al risarcimento dei *Danni* e dandone tempestiva comunicazione al *Contraente*;
4. la *Società* provvederà alla definizione del *Sinistro* e comunicherà al *Contraente* il pagamento da effettuare. La *Società* in fase di liquidazione dei *Sinistri* provvederà a liquidare l'importo eccedente il valore della *Franchigia*; **il pagamento delle somme rientranti nella *Franchigia* sarà a totale carico dell'Assicurato e la Società non anticiperà alcun importo**. Qualora il *Contraente* comunichi la volontà di non definire il *Sinistro* nei termini prospettati dalla *Società*, resta convenuto che la *Società* resterà esposta fino all'importo indicato nella proposta, anche qualora il *Sinistro* sia definito in seguito per un importo maggiore e le maggiori somme, anche eccedenti l'importo della *Franchigia*, resteranno a carico del *Contraente*;
5. la *Società* comunicherà al *Contraente* i singoli pagamenti da effettuare di volta in volta. **Ogni pagamento dovrà essere effettuato dal *Contraente* quanto prima possibile, e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della quietanza o altro documento di accettazione sottoscritto dal percipiente. Gli eventuali maggiori costi dovuti al mancato o tardivo pagamento dei *Sinistri* da parte del *Contraente* resteranno a esclusivo carico dello stesso.**

### 4.3 Sanzioni Internazionali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente *Polizza*, **la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi *Contraente*, *Assicurato*, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.**



## Dove vale la copertura?

### Articolo 5 Estensione territoriale

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per le *Richieste di Risarcimento* originate da eventi dannosi che si siano verificati in qualsiasi paese del mondo **ove l'Assicurato eserciti su incarico della *Struttura*, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.**

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) vale per il mondo intero.

**È inoltre condizione essenziale per l'operatività dell'Assicurazione (RCT ed RCO) che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia;** la *Società*, pertanto, non è obbligata per le *Richieste di Risarcimento* fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'Italia, oppure a seguito di sentenze di paesi diversi dall'Italia.

***L'Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi garantisce anche il Personale inviato dalla Struttura ad operare in un paese dell'Unione Europea?***

*Si, l'Assicurazione copre i Danni conseguenti all'attività svolta in UE o in altro paese del mondo ad eccezione di USA e Canada, purché la Richiesta di Risarcimento sia fatta valere in Italia.*



## Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

### Cosa fare in caso di *Sinistro* e come viene gestito il *Sinistro*?

#### Articolo 6 *Sinistri*

##### 6.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di *Richiesta di Risarcimento*

In caso di *Richiesta di Risarcimento* pervenuta all'Assicurato resta convenuto che:

a. agli effetti dell'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)

Il *Contraente* o l'Assicurato, per il tramite del *Contraente*, deve dare avviso scritto alla Società di ciascuna *Richiesta di Risarcimento* entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Tale avviso deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e ogni altra notizia utile per la Società.

b. agli effetti dell'Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Il *Contraente* o l'Assicurato ha l'obbligo di dare avviso scritto alla Società di ciascuna *Richiesta di Risarcimento* entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, nonché di qualsiasi fatto dannoso dal quale derivi la morte del prestatore di lavoro. Se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, il *Contraente* o l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società appena ne abbia notizia.

All'avviso devono far seguito con urgenza i documenti, atti, notizie e quant'altro riguarda il *Sinistro*.

In caso di avviso tardivo che comporti qualsiasi pregiudizio alla Società – ivi compresa l'impossibilità di coinvolgere anche in sede giudiziale co-responsabili - il *Contraente* o l'Assicurato incorre nella possibilità che eventuali risarcimenti relativi al *Sinistro* tardivamente denunciato possano essere proporzionalmente ridotti o addirittura non dovuti in ragione del pregiudizio causato alla Società.

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, la Società si riserva il diritto di negare l'*Indennizzo* ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno.

Gli avvisi di *Sinistro* dovranno essere inoltrati all'*Intermediario* o direttamente a

AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Via Clerici, 14 - 20121 Milano,

[infomi@amtrustgroup.com](mailto:infomi@amtrustgroup.com), [sinistriamtrust@pec.it](mailto:sinistriamtrust@pec.it)

che potrà svolgere la gestione dei *Sinistri* per il tramite delle proprie sedi territoriali.

Anche ai fini della trattazione dei *Sinistri*, la Società si riserva il diritto di accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... **L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

##### 6.2 Patto di gestione della lite

La Società, in caso di *Sinistro*, assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in nome e per conto dell'Assicurato in sede stragiudiziale, giudiziale compresi i procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

**Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale riportato nella sezione dati del rischio presente nei documenti di Polizza o dei Sottolimiti di Indennizzo.** Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'art. 1917 Codice civile.

**Nel caso in cui l'Assicurato non accetti la gestione della lite, la Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato.**

***L'Assicurazione mi garantisce la copertura delle spese legali per difendermi dalla Richiesta di Risarcimento?***

*Si, la Società sceglie avvocati e tecnici a proprie spese con la finalità di difenderti in sede giudiziale e stragiudiziale. Ti ricordiamo che tali spese hanno il limite del 25% del Massimale o del relativo Sottolimito di Indennizzo.*

### 6.3 Coesistenza di altre assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato**, in caso di **Sinistro**, deve comunicare alla **Società** l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, incluse quelle a copertura del **Personale coinvolto nel Sinistro**, ed è tenuto a denunciare il **Sinistro** a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

### 6.4 Assicurazione parziale

Qualora in sede di gestione del **Sinistro**, risulti che il **Contraente** non abbia provveduto a comunicare il corretto valore degli elementi variabili del rischio in fase di stipula della **Polizza** oppure l'eventuale aggiornamento di tali elementi variabili (fatturato) in fase di regolazione del **Premio**, la **Società** liquiderà proporzionalmente l'**Indennizzo** dovuto ai sensi dell'art. 1907 del Codice civile.

### 6.5 Liquidazione del Sinistro

La **Società** in fase di liquidazione dei **Sinistri** provvederà a liquidare l'importo eccedente il valore della **Franchigia** per **Sinistro** indicato in **Scheda di Polizza**, mentre sarà erogato direttamente dal **Contraente** al terzo danneggiato il valore della **Franchigia** per **Sinistro** indicato in **Scheda di Polizza**.

La **Società** si impegna a procedere alla liquidazione della quota di propria competenza entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla definizione del **Sinistro**.

## Altri obblighi derivanti dal contratto

### Articolo 7 Obblighi in capo alla Società, al Contraente o all'Assicurato

#### 7.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il **Contraente** deve comunicare in modo completo e veritiero le informazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della **Società**.

Le dichiarazioni e le informazioni rese dal **Contraente** e riportate nella **Scheda di Polizza** formano la base della presente **Polizza** e rilevano ai fini della decisione della **Società** di contrarre l'**Assicurazione** nonché ai fini della determinazione del **Premio**.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'**Assicurato** ad essere protetto da questa **Assicurazione** oppure la cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli artt. 1892 1893 e 1894 del Codice civile.

**Come faccio a sapere cosa prevede l'art. 1892 del Codice civile riguardo alle Dichiarazioni sulle circostanze del rischio?**

*Puoi facilmente leggere cosa prevedono gli Articoli del Codice civile e del Codice penale citati nelle Condizioni di Assicurazione consultando la sezione "Norme di legge citate in Polizza" che si trova sul fondo delle Condizioni di Assicurazione e dove sono riportati integralmente gli articoli.*

#### 7.2 Altre assicurazioni

Il **Contraente** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

In caso di **Sinistro** vale quanto disposto dall'Art. 6.3.

#### 7.3 Aggravamento e diminuzione del rischio

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta alla **Società** di ogni **Variazione del rischio**. Gli **aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi dell'art. 1898 Codice civile.

#### 7.4 Assicurazione per conto altrui

Se la presente **Assicurazione** è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente **Polizza** devono essere adempiuti dal **Contraente**, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo **Assicurato**, ai sensi dell'art. 1891 Codice civile.

#### 7.5 Variazioni contrattuali a scadenza

Alla scadenza contrattuale e previo preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, anche ai sensi della Legge n° 24 dell'8 marzo 2017 ed al Decreto n° 232 del 15 dicembre 2023 e con riferimento al verificarsi o meno di **Sinistri** nonché in relazione alle azioni

intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti, la *Società* comunica eventuali variazioni delle condizioni normative o tariffarie, in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del *Premio* stesso e del fabbisogno finanziario della *Società*.

Il *Contraente* può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie e normative esplicitamente, oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il nuovo *Premio*.

## 7.6 Foro competente per l'esecuzione del contratto

Per ogni controversia con la *Società* è competente il Foro della sede legale del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

## 7.7 Comunicazioni

### a) Comunicazioni alla *Società*

Ogni comunicazione inerente all'*Assicurazione* deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle parti.

I riferimenti della *Società* sono i seguenti:

**AmTrust Assicurazioni S.p.A.:** Via Clerici, 14 - 20121, Milano

Tel. 0283438150 – Fax. 0283438174

Email: [amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com](mailto:amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com)

Sito Internet: [www.amtrust.it](http://www.amtrust.it)

### b) Forma delle comunicazioni in caso di *Vendita a Distanza*

Qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza, il *Contraente*:

- a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza.



## Quando e come devo pagare?

### Articolo 8 Pagamento, regolazione e rimborso del Premio

#### 8.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa

Il Premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se alle successive scadenze convenute il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, ivi incluso il pagamento del Premio aggiuntivo per il Periodo di Ultrattività di cui all'Art. 8.4 qualora attivato, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste.

Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 10.3.

I Premi devono essere pagati alla Società oppure all'Intermediario incaricato.

Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione.

**Non è ammesso pagamento in contanti.**

#### **Quando deve essere pagato il Premio?**

*Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione sia valida, cioè copra i Sinistri denunciati dal Contraente o dall'Assicurato secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione. In caso di mancato pagamento del Premio, il contratto sottoscritto non è operante.*

*Pertanto, quando stipuli il contratto per la prima volta, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione se vuoi che la Polizza sia efficace da quel momento.*

*Per le successive scadenze, potrai pagare il Premio entro i 15 giorni successivi alla scadenza stessa.*

#### 8.2 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### 8.3 Regolazione del Premio

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una Regolazione Premio.

Resta fin d'ora inteso che per:

- **fatturato conseguito** si intende l'importo dei ricavi lordi conseguiti dal Contraente durante il Periodo dell'Assicurazione per tutte le prestazioni inerenti all'Attività Assicurata svolta, così come risultante dall'ultimo bilancio depositato;
- **fatturato preventivato** si intende l'importo del fatturato dell'anno precedente come risultante dall'ultimo bilancio depositato o la stima del fatturato in caso di Strutture di nuova costituzione indicato nella Scheda di Polizza.

Tutto ciò premesso, il Premio è determinato dall'applicazione del tasso lordo all'ammontare del fatturato preventivato, indicati nella Scheda di Polizza; tale importo rappresenta il Premio Minimo Garantito.

Il Premio è inoltre soggetto a Regolazione Premio attiva sulla base del fatturato conseguito ed a tal fine, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, scrivendo all'indirizzo e-mail [portfolio.management@amtrustgroup.com](mailto:portfolio.management@amtrustgroup.com), i dati consuntivi dell'elemento variabile (fatturato conseguito) di cui sopra, inviando documentazione probatoria di tale dato.

Nel caso di fatturato consuntivo inferiore al fatturato preventivato, e nel caso in cui l'incremento di fatturato sia inferiore al 10%, verrà emessa una Regolazione a Premio € zero/00.

Nel caso in cui l'incremento di fatturato sia uguale o maggiore al 10% verrà emessa una regolazione per l'intero Premio dovuto.

In caso di differenza di fatturato superiore al 50% o inferiore al 20%, la Società procederà a sostituzione della Polizza alla prima scadenza contrattuale utile.

L'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte del *Contraente*, del relativo documento emesso dalla *Società* a tale titolo.

Fermo il diritto della *Società* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti), la risoluzione del contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'Art. 6.4 nei seguenti casi:

- Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti la comunicazione del fatturato conseguito;

Se il *Contraente* non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta.

Si precisa, infine, che ai fini della *Regolazione Premio*, la *Società* ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire la documentazione e i chiarimenti necessari (quali copia del Bilancio).

#### **8.4 Periodo di Ultrattività – Premio aggiuntivo**

In caso di cessazione definitiva dell'*Attività Assicurata* secondo quanto indicato all'Art. 2.2, il *Contraente* è tenuto a corrispondere il *Premio* aggiuntivo dovuto per l'attivazione dell'estensione di ultrattività decennale entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza del *Periodo di Assicurazione* in corso all'atto della cessazione dell'*Attività Assicurata*.

**Il *Premio* deve essere pagato in unica soluzione e ammonta al 300% (trecento per cento) del *Premio* corrisposto per l'ultima annualità.**

#### **8.5 Rimborso del *Premio***

In caso di recesso per *Sinistro* esercitato ai sensi dell'Art. 10.2, al *Contraente* è dovuto il rimborso della parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Qualora il *Contraente* eserciti il "diritto di ripensamento" di cui all'Art. 10.4, ha diritto alla restituzione integrale del *Premio* versato.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

### Articolo 9 Effetto e durata della Polizza

Il primo *Periodo di Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella *Scheda di Polizza*, se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati versati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In caso di mancato pagamento delle rate successive di *Premio*, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza, fermo quanto riportato all'Art. 10.3.

**L'Assicurazione ha la durata prevista nella *Scheda di Polizza* e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno, salvo quanto previsto dall'Art. 7.5 e salvo sia diversamente indicato nella *Scheda di Polizza*. In quest'ultimo caso, l'Assicurazione cesserà alla scadenza prevista nella *Scheda di Polizza*.**

#### ***L'Assicurazione termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o si rinnova?***

*Se indicato in Scheda di Polizza, l'Assicurazione prevede il **tacito rinnovo** e perciò alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza (e nelle successive quietanze) la copertura assicurativa viene prorogata ogni volta per un anno.*

*Se vuoi interrompere la Polizza, devi comunicarlo alla Società inviando una lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) almeno 30 giorni prima della scadenza. In questo modo l'Assicurazione cessa alla data di scadenza e non dovrai pagare il Premio di rinnovo.*



## Come posso disdire la *Polizza*?

### Articolo 10 Casi di interruzione del contratto

#### 10.1 Disdetta dell'Assicurazione

Le parti possono recedere dall'*Assicurazione* mediante l'invio di lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.

In tal caso l'*Assicurazione* cesserà di avere effetto dalla data di scadenza del *Periodo di Assicurazione* in corso, ai sensi dell'Art. 9.

#### 10.2 Recesso per *Sinistro*

Dopo ogni denuncia di *Sinistro* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il *Contraente* può recedere dal presente contratto assicurativo mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

La *Società* può recedere dal presente contratto assicurativo con le medesime modalità in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'*Assicurato* per più di un *Sinistro*, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Come previsto dall'Art. 8.5 in caso di recesso, al *Contraente* è dovuto il rimborso della parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

#### 10.3 Risoluzione per mancato pagamento del *Premio*

In caso di mancato pagamento del *Premio* nei termini previsti dai precedenti Artt. 8.1,8.3 e 8.4, la *Società* ha facoltà di agire ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1901 Codice civile. **Il contratto è risolto di diritto se la Società, nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio sono scaduti, non agisce per la riscossione.** Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento del *Premio*, anche i *Sinistri* denunciati nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della rata di *Premio* non sono in garanzia.

#### 10.4 Diritto di ripensamento

In caso di *Vendita a Distanza*, l'*Assicurato* ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del *Premio*. In tal caso l'*Assicurazione* sarà annullata dall'origine ed al *Contraente* verrà rimborsato il *Premio* pagato, senza trattenuta alcuna. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di ripensamento, tutti gli eventuali *Sinistri* non saranno indennizzati.

La volontà di recedere dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti), inviata all'*Intermediario* incaricato o alla *Società*.

# **NORME DI LEGGE UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA POLIZZA**

Testo articoli del Codice civile, Codice di Procedura Civile e Codice di Procedura Penale.

## **CODICE CIVILE**

### **Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari**

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

### **Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

### **Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo**

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

### **Art. 1785 bis Responsabilità per colpa dell'albergatore**

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

### **Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### **Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

#### **Art. 1897 Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

#### **Art. 1898 Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Art. 1899 Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

#### **Art. 1901 Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### **Art. 1907 Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

#### **Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

#### **Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

#### **Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

#### **Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

#### **Art. 2055 Responsabilità solidale**

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

### **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

#### **Art. 696 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale**

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.

#### **Art. 696 bis Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite**

L'Accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale possono comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

### **CODICE DI PROCEDURA PENALE**

#### **Art. 253 Oggetto e formalità del sequestro**

L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

#### **Art. 321 Oggetto del sequestro preventivo**

Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

#### **Art. 354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro**

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modificano e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

**Art.360 Accertamenti tecnici non ripetibili**

Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

**Art. 369 Informazione di garanzia**

Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

**Art.415 bis Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari**

Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del Codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

## **NUMERI E RIFERIMENTI UTILI**

I riferimenti della Società sono i seguenti:

**AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Via Clerici, 14 - 20121, Milano**

<b>Recapiti</b>		
<b>Telefono</b>	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione:	<b>0283438150</b>
<b>Fax</b>	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione:	<b>0283438174</b>
	per i Reclami(*):	<b>0283438174</b>
<b>Email</b>	per i Reclami(*):	<a href="mailto:reclami@amtrustgroup.com">reclami@amtrustgroup.com</a>
	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione:	<a href="mailto:amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com">amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com</a>
	per gli avvisi di <b>Sinistro</b> :	<a href="mailto:infomi@amtrustgroup.com">infomi@amtrustgroup.com</a> <a href="mailto:sinistriamtrust@pec.it">sinistriamtrust@pec.it</a>

(\* È da considerarsi Reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto.



# AmTrust Assicurazioni

**AmTrust Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: Via Clerici • 14 • 20121 Milano • Italia

Tel. + 39 0283438150 • Fax + 39 0283438174 • [www.amtrust.it](http://www.amtrust.it)

PEC: [amtrust.assicurazioni@pec.it](mailto:amtrust.assicurazioni@pec.it) • Email: [amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com](mailto:amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com)

Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518

Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338

Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008

Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165

Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)

## INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 "GDPR")

Gentile Cliente,

AmTrust Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia") rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, Le fornisce di seguito le informazioni essenziali sull'attività di raccolta e di trattamento dei dati personali e le informazioni che permettono di esercitare i diritti previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento").

### 1. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati - Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO)



Il Titolare del Trattamento è AmTrust Assicurazioni S.p.A., Via Clerici, 14 - 20121 Milano – Partita IVA 01917540518 (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia").

Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, nonché designare soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare all'indirizzo di posta elettronica: [info-privacy@amtrustgroup.com](mailto:info-privacy@amtrustgroup.com).



AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal GDPR, come specificati nel paragrafo 9 della presente Informativa, è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica:

[info-privacy@amtrustgroup.com](mailto:info-privacy@amtrustgroup.com).

### 2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

Nell'ambito della gestione del rapporto assicurativo, AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre di dati personali comuni e giudiziari a Lei riferiti (dati che possono essere già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti, anche mediante la consultazione di banche dati). A tal fine i suoi dati verranno utilizzati per le seguenti finalità secondo una determinata base giuridica:

 FINALITA'	 BASE GIURIDICA
a) quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; b) raccolta dei premi e gestione del contratto; c) liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; d) valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;	Esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali
e) prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; f) adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo;	Obbligo legale
g) riassicurazione e coassicurazione; h) esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; i) analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; j) gestione e controllo interno; k) attività statistiche, anche a fini di tariffazione; l) utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in ambito assicurativo.	Legittimo interesse

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati di natura comune strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Inoltre, i dati di recapito da Lei forniti potranno essere utilizzati per inviareLe comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo, nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In assenza di tali dati non sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

### 3. Natura del conferimento dei dati

---



Per la prestazione dei servizi assicurativi della Compagnia, la comunicazione dei Suoi dati personali è obbligatoria perché necessaria per dare esecuzione al rapporto assicurativo.

Pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione può avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di eseguire gli adempimenti contrattuali in essere.

### 4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

---



I dati sono trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del GDPR, della normativa nel tempo applicabile e delle specifiche disposizioni operative adottate dalla Compagnia in tema di conservazione della documentazione contenente dati personali.

I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso in cui ad esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione. I dati personali possono essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento del periodo di conservazione dei dati stessi, oppure nel caso in cui gli stessi siano indispensabili per difendere i diritti della Compagnia in giudizio.

### 5. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali

---



I dati raccolti e trattati dalla Compagnia per le finalità descritte al paragrafo 2 potranno essere comunicati:

- a) alle Società del Gruppo AmTrust;
- b) ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, assicurati e terzi danneggiati, legali (fiduciari e di controparte), consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l'esecuzione di eventuali pagamenti;
- c) alle Autorità ed Enti Pubblici in generale per l'adempimento di obblighi di legge.

### 6. Diffusione dei dati

---



I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

## 7. Trasferimenti dei dati all'estero

---



Per le finalità di cui al paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all'Unione Europea e/o all'area SEE regolamentata in modo uniforme dal GDPR.

L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali verso Paesi extra UE/SEE avverrà, in ogni caso, nel rispetto dei livelli di protezione e di tutela dei diritti dell'interessato previsti dal GDPR e dalle ulteriori normative vigenti ed applicabili in base a convenzioni internazionali, criteri di adeguatezza sanciti dalla Commissione Europea e, comunque, garantiti dall'applicazione di "Clausole Contrattuali Standard" approvate dalla Commissione Europea e riportate all'interno di specifici contratti con i destinatari dei Suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del GDPR.

## 8. Adozione di un processo decisionale automatizzato basato unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione

---



I dati non sono trattati mediante un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

## 9. Diritti dell'interessato

---



Come previsto dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in qualità di Interessato Lei, in ogni momento, può:

- a) chiedere alla Compagnia l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
- c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati (quando il trattamento di tali dati si basa sul Suo consenso o su di un contratto di cui Lei è parte ed il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati);
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti svolti dalla Compagnia basati sul Suo consenso prestato prima della revoca;
- e) in caso non sia pienamente soddisfatto delle risposte della Compagnia alle Sue richieste, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente per territorio.

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta alla Compagnia e/o al proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), senza particolari formalità, all'indirizzo di posta elettronica: [info-privacy@amtrustgroup.com](mailto:info-privacy@amtrustgroup.com)